SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1418-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 2 dicembre 1978 — degli articoli 20 e 21

DAL

DISEGNO DI LEGGE N. 1418

[« *Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento)* »]

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Disposizioni per la gestione del bilancio di previsione dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titoli di spesa collettivi, pervenuti agli uffici pagatori nel mese di dicembre 1978 e pagabili nello stesso mese, rimasti parzialmente insoluti alla data del 31 dicembre 1978, sono trasportati, per il loro integrale importo, all'esercizio successivo.

Art. 2.

Ai fini della conservazione nel conto dei residui passivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, la facoltà accordata da leggi di contenuto particolare per l'estensione a spese di parte corrente delle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, deve in ogni caso intendersi riferita all'articolo 36, secondo comma, dello stesso regio decreto n. 2440, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407, e successive modificazioni.